

1256

n.1542\03 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
 SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona dei magistrati:

dr. Gabriella Radaelli D'Avino Presidente  
 dr. Enricomaria Garbellotto Consigliere  
 dr. Domenico Tagliatela Consigliere rel. e est.  
 ha pronunciato la seguente

SENT. N.	1256/06
DEP. QUANTITA	20/6/06
N.	1542 03 RG
DEPOSITATA	11 AGO. 2006
N.	108 CRON.
N.	R.10 SEP.
OGGETTO	REVOCATORIA FALLIMENTARE

## SENTENZA

nella causa d'appello promossa con citazione notificata in data 3\6\03

da:

Banca Intesa spa, rappresentata dal suo procuratore Banca Intesa GestioneCrediti spa, in persona della procuratrice sig.ra Carla Marioni

col proc. e dom. in Venezia avv. S. Grandese

e col patrocinio degli avv.ti G. Fanchin e F. Faggiu.

per mandato in atto di appello

Appellante

contro:

Fallimento M.B.M. di Murtin Franca, in persona del curatore rag. AntonioMaglia

col proc. e dom. in Venezia avv. R. Boscolo Pantalin

e col patrocinio dell'avv. M. Andreatta

per mandato in comparsa di costituzione

Appellata

IL CASO.it

e da

Banca Intesa spa, rappresentata dal suo procuratore Banca Intesa Gestione

Crediti spa, in persona del procuratore Fabio Lancillotti

col proc. e dom. in Venezia avv. S. Grandese

e col patrocinio degli avv.ti G. Fanchin e F. Faggin.

per mandato in atto di appello

Appellante

contro:

Fallimento M.B.M. di Muttin Franca, in persona del curatore rag. Antonio

Magliu

col proc. e dom. in Venezia avv. R. Boscolo Pantalini

e col patrocinio dell'avv. M. Andreatta

per mandato in comparsa di costituzione

Appellata

Oggetto: riforma delle sentenze nn.284\02 e 228\03 in data rispettivamente dell'8-23\02 e del 7-15\03 Tribunale di Bassano del Grappa, in punto: revocatoria fallimentare

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell'appellante ha concluso:

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione respinta o disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa:

Dichiararsi il convenuto Banco Ambrosiano Veneto spa carente di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dal Fallimento M.B.M. di Muttin Franca con atto di citazione notificatogli in data 20.5.99 e conseguentemente rigettarsi le domande attoree.

Con rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Il procuratore dell'appellata ha concluso:

Respingersi l'appello avversario e, confermata l'impugnata sentenza, condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese di lite.

In via istruttoria: si chiede l'acquisizione agli atti, ex art. 210 c.p.c., a carico di Banca Intesa, della relazione di stima allegata al verbale di assemblea straordinaria del 9/12/97 n. 15708/4262 di rep. Notaio Marchetti di Milano.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20/5/99 la curatela del fallimento della ditta individuale M.B.M. di Muttin Franca, dichiarato con sentenza 6/7/95 dal Tribunale di Bassano del Grappa, conveniva avanti al Tribunale fallimentare Banco Ambrosiano Veneto domandando la revoca di tutti i versamenti e le rimesse effettuate nell'anno precedente la declaratoria di fallimento, in assenza o oltre il fido concesso, sul conto corrente n. 37720\02 della Muttin, con condanna alla restituzione della somma di lire 18.065.012; domandava ancora la revoca del pagamento di lire 39.500.000 effettuato sul medesimo conto per la restituzione di un mutuo nonché della costituzione in pegno in data 10/3/94 del certificato di deposito Bav di lire 35.000.000 ed, ancora, dell'ipoteca iscritta sui beni della fallita in data 12/4/94.

La curatela si costituiva ritualmente contestando le domande attoree e domandando l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del fideiussore

Giovanni Baggio; alla udienza del 18\1\00 rinunciava alla chiamata del Baggio ma con memoria 23\3\00 contestava la propria legittimazione passiva assumendo che il Banco Ambrosiano Veneto, presso la cui filiale di Bassano la Mutin aveva intrattenuto i rapporti, a far data dal 1\1\98 aveva mutato la propria denominazione in Banca Intesa spa, aveva trasferito la propria sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari n.10, e, contestualmente, ceduto l'azienda alla Euragrind srl che, con delibera assembleare del 27\11\97, si era trasformata, con effetto dal 1\1\98, in Banco Ambrosiano Veneto, con sede in Vicenza, contrà S.Corona n.25 (ove peraltro l'atto di citazione era stato notificato); deduceva che, di conseguenza, la sola legittimata passiva era la Banca Intesa spa.

Con sentenza non definitiva in data 8-23\4\02 l'adito Tribunale respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione del convenuto; avverso detta pronuncia la Banca Intesa spa (quale incorporante per fusione il Banco Ambrosiano Veneto), a mezzo del procuratore Intesa Gestione Crediti spa, con citazione notificata il 3\6\03 proponeva appello cui resisteva la curatela; nelle more, con sentenza definitiva in data 7-15\4\03, il Tribunale fallimentare accoglieva parzialmente la domanda della curatela e revocava tutte le rimesse effettuate sul conto corrente n.37720\02 nell'anno antecedente il fallimento condannando la Banca alla restituzione della somma di euro 9.329,80 (lire 18.065.012); revocava altresì il versamento di lire 99.500.000 (euro 51.387,47) incamerato dalla fallita il 21\4\94, condannandola alla restituzione; avverso detta pronuncia la Banca Intesa (sempre rappresentata dal procuratore Intesa Gestione Crediti spa),

proponeva appello cui resisteva la curatela svolgendo anche appello incidentale.

All'udienza del 23/3/06 le due cause venivano riunite e, precisate le conclusioni, la Corte riservava la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo giudice ha respinto la preliminare eccezione dell'Istituto sul rilievo, per un verso, che l'art.58, comma quinto, del D.lgs. 1/9/93 n.385 avrebbe sostituito, per l'ipotesi di cessione di aziende bancarie, l'art.2560 cc anche, per la responsabilità del cessionario, in ordine alla necessaria iscrizione dei debiti sui libri contabili e, per l'altro, che l'ampia dizione del contratto di cessione non lasciasse dubbio alcuno sul trasferimento alla cessionaria di ogni rapporto relativo all'azienda ceduta, salvo quelli espressamente esclusi,

Sotto il primo profilo ha rilevato che se l'effetto liberatorio per il cedente, nella normativa ordinaria, è conseguenza, solo, del consenso dei creditori ceduti, in quella bancaria ragioni di speditezza giustificano la limitazione temporale di tre mesi; ne consegue, però, che i creditori ceduti debbono poter contare sulla responsabilità del cessionario e, dunque, il subentro di costui non può che essere ampio ed esteso a tutte le obbligazioni oggetto della cessione, comunque fondate su rapporti preesistenti alla cessione ed inerenti all'oggetto della medesima, anche pertanto per quelle in cui il debito deriva dall'instaurazione di azione costitutiva. Sotto il secondo profilo ha anche sottolineato come nella relazione di stima allegata alla convenzione di conferimento dei cespiti fosse specificamente individuato un "fondo per cause passive e revocatorie".

Con i motivi di appello l'impugnante assume innanzitutto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'art.58 del nuovo Testo Unico Bancario non deroga affatto alla seconda parte del secondo comma dell'art.2560 cc circa la iscrizione dei debiti nei registri contabili, mentre non è affatto vero che la disposizione dell'art.58 sia ispirata ad una maggiore tutela dei creditori attraverso la estensione della garanzia del cessionario, tutela piuttosto che si realizza attraverso la vigilanza della Banca d'Italia; sottolinea che nessun dato normativo giustifica l'interpretazione del primo giudice dalla quale ne discenderebbe l'esposizione della Banca cessionaria ad una responsabilità per obbligazioni del tutto imprevedibili, con l'ulteriore conseguenza che si realizzerebbe, di fatto, una successione a titolo universale anziché particolare; deduce che proprio per la natura della successione, anche tenuto conto dell'ampiezza del contratto di specie, mai potrebbe affermarsi che esso appellante sia succeduto in tutti i rapporti facenti capo alla cedente; deduce ancora che la disposizione dell'art.2558 cc contempla il trasferimento al cessionario dei soli rapporti in atto al momento della cessione e che non si siano ancora esauriti mentre nel caso di specie, essendosi il contratto di conto corrente sciolto per il recesso della banca o, comunque, di diritto ex art.78 l.f., a seguito del fallimento della correntista intervenuto prima della cessione, il Banco Ambrosiano non può essere subentrato nel contratto e dunque rispondere dell'eventuale debito derivante dall'accoglimento della revocatoria (per i crediti e debiti non collegati ad un rapporto sinallagmatico in atto la successione sarebbe regolata unicamente dai successivi artt.2559 e 2560 cc); sottolinea che la natura particolare e non universale della

successione impedisce, comunque, che si trasferisca al cessionario il debito derivante dall'eventuale accoglimento della revocatoria posto che la sentenza ha natura costitutiva sicché prima di essa non esiste alcun debito che possa dirsi trasferito al cessionario; deduce ancora che anche il coordinamento tra gli artt.58 testo bancario e 2560 cc evidenzia come i crediti ceduti debbano possedere il requisito della liquidità e che detta liquidità, anteriormente alla declaratoria di inefficacia, manca, con la conferma che il debito da revocatoria non potrebbe mai rientrare tra quelli trasferiti perché né certo né liquido.

L'appello è infondato; l'ampio tenore dell'art.58, comma quinto, non lascia dubbio alcuno; dell'adempimento di tutte le obbligazioni risponde il cessionario e, per una siffatta obbligazione, non è neppure da accertare se essa risulti dai registri contabili (in ogni caso dai libri risulterà il rapporto di conto corrente) posto che non si tratta di un debito che necessiti di iscrizione; rileva unicamente che sia collegata ad un rapporto (circostanza incontestata) facente capo alla cedente e che sia maturata già in capo ad essa.

Comunque, è del tutto evidente che la norma dell'art.58 del T.U. si sostituisce integralmente a quella generale dell'art.2560 cc e, del resto, non potrebbe essere altrimenti; se difatti si ritenesse che il cessionario risponde solo nelle dei debiti risultanti dai libri obbligatori si finirebbe per escludere, trascorsi tre mesi dalla cessione e atteso il disposto della prima parte del medesimo comma quinto, qualsiasi responsabile, premiando il banchiere inadempiente all'obbligo della regolare tenuta dei libri e pregiudicando senza alcuna plausibile ragione il creditore. Si è già da molti evidenziato

come lo spirito della norma non è affatto quello di intralciare, effetto cui si perverrebbe aderendo alle tesi dell'appellante, la tutela dei creditori ma, al contrario, attraverso l'immediata "sostituzione" del cessionario al cedente, di favorire la certezza dei rapporti (e del resto la cessione dell'azienda, con la sottrazione dopo solo tre mesi del cedente ad ogni responsabilità, è sottoposta a provvedimenti abilitatori che quella sottrazione compensano, anche riguardo le capacità patrimoniali del cessionario rispetto le obbligazioni del cedente).

Riguardo la revocatoria fallimentare delle rimesse, è innegabile che il credito da restituzione nasce solo con la sentenza che dichiara l'inefficacia di quelle rimesse (sentenza che ha natura costitutiva) e che, di conseguenza, non può dirsi esistente all'atto della cessione. Ora, irrilevante, per le ragioni esposte, la mancata iscrizione sui libri contabili, occorre stabilire se di esso ne risponde il cessionario, posto comunque che decorsi tre mesi dalla cessione senza che la domanda sia stata, ancora, proposta non ne risponde, di sicuro, il cedente (dal che l'evidente irragionevolezza della tesi della banca che finisce per escludere qualsiasi tutela per i debiti da restituzione conseguenti all'esercizio dell'azione revocatoria).

Potrebbero risultare sufficienti le precedenti considerazioni in ordine all'ampio tenore dell'art.58 (come dello stesso contratto di cessione, la cui ampiezza -"....tutti i rapporti attivi e passivi"- è stata esaustivamente sottolineata dal Tribunale). V'è però da aggiungere che il "vecchio" Banco Ambrosiano Veneto, al momento della cessione, era già esposto a subire l'azione revocatoria ed a diventare debitore della restituzione dei pagamenti inefficaci; dunque si tratta di un "elemento" passivo già esistente nel

patrimonio del cedente, appartenente al complesso aziendale poi trasferito, sicuramente determinabile perché facente capo al trascorso rapporto di conto corrente con la fallita, cui corrispondeva uno speculare "elemento" attivo fornito dall'apporto delle rimesse al patrimonio della Banca.

Del resto, è noto che la situazione giuridica vantata dalla massa non è un vero e proprio diritto di credito esistente prima del fallimento e indipendente dall'esercizio dell'azione revocatoria, ma rappresenta un diritto potestativo all'esercizio dell'azione medesima che, se esperita positivamente, modifica ex post la situazione giuridica facente capo al terzo (confr. Cass. s.u.5443\96 e, da ultimo s.u.437\00 e 11594\01); dal che anche la illogica riconduzione del debito del terzo e del credito da restituzione della massa alle categorie di crediti e debiti come esistenti di già, nella loro certezza e liquidità, nel patrimonio del cedente.

Va dunque affermata (come già con precedente pronuncia di questa Corte in data 6/5/04, Intesa - Fallimento Auto Inn Serenissima Carri) la legittimazione passiva del Banco Ambrosiano Veneto (ora Banca Intesa spa) Con la sentenza definitiva il Tribunale ha poi accolto la domanda relativamente alle rimesse sul conto corrente n.37720\02 effettuate nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento (per un ammontare di lire 18.065.012) e al versamento della somma di lire 99.500.000 effettuato dalla fallita il 21/4\94 sul medesimo conto; riguardo le prime ha ritenuto provata la scientia decoctionis in considerazione di plurimi elementi: bilanci della fallita indicanti la sua compromessa situazione, peggioramento progressivo del passivo del conto corrente, ritiro di effetti appoggiati presso altre banche per mancanza di liquidità e pagamento da parte del Banco Ambrosiano.

pendenza di numerosi decreti ingiuntivi e pignoramenti; riguardo la seconda ha evidenziato come si trattasse di importo mutuato dalla banca alla fallita a titolo di mutuo (ipotecario) e da questa utilizzato per ripianare l'esposizione del conto corrente, così realizzandosi la trasformazione del credito da chirografario in privilegiato e l'anomalo pagamento del precedente debito, revocabile ai sensi del primo comma, n.2, dell'art.67 l.f.

Con i motivi di appello l'impugnante lamenta innanzitutto che il Tribunale ha ommesso di pronunciarsi sulla richiesta revoca dell'ordinanza istruttoria 8\4\02, con la quale erano state ammesse le prove testimoniali, e sulla eccepita nullità della testimonianza di Giovanni Baggio; per il primo profilo reitera la denuncia di genericità dei capitoli di prova mentre per il secondo rammenta che il Baggio aveva prestato fidejussione in favore del Banco e che in tale sua qualità sarebbe stato legittimato ad intervenire nel giudizio, con conseguente sua incapacità ai sensi dell'art.246 cpc; lamenta anche che il primo giudice ha errato nel respingere l'eccezione di nullità della citazione per la parte in cui la curatela domandava genericamente la revoca di tutte le rimesse eseguite nell'anno precedente il fallimento, senza cioè la necessaria specificazione; si duole in ogni caso della disposta revoca ed assume che difetta sia il presupposto soggettivo, non risultando affatto provata la scientia decoctionis, che deve essere concreta ed effettiva, né quello oggettivo, tale secondo presupposto riguardo in particolare la rimessa dell'11\7\98 di lire 1.998.352, trattandosi di un accredito s.b.f. di effetto tornato poi insoluto, e quelle del giorno 15\11\94 e 16\5\95, avendo ad oggetto interessi maturati sul certificato di deposito costituito in pegno dalla fallita; si duole ancora della revoca della rimessa di euro 53.387,47 (pari a

## IL CASO.it

lire 95.500.000) e in proposito deduce che il mutuo che rese possibile tale versamento è stato ammesso definitivamente al passivo privilegiato con la conseguenza, per un verso, che una tale ammissione preclude all'accoglimento della tesi del fallimento fondata sul preteso carattere fittizio dell'operazione e, per l'altro, che detto versamento avrebbe potuto essere revocato solo come pagamento di credito scaduto ai sensi del secondo comma dell'art.67 l.f.; in ogni caso non risulta dimostrato che il conto corrente presentasse un saldo debitore e dunque che l'accredito avesse natura solutoria così come non risulta provata la scienza di essa appellante; censura infine la sentenza nella parte in cui riconosce gli interessi legali a far data dalle singole rimesse e non dalla sentenza.

Riguardo la genericità dell'atto di citazione la censura è sicuramente infondata poiché la curatela aveva indicato il numero di conto, il periodo relativamente al quale le rimesse andavano revocate, l'importo complessivo delle stesse nel medesimo periodo e la situazione del conto (scoperto con un saldo passivo di 130.000.000); la Banca, che naturalmente ben conosceva l'andamento del conto, acceso presso il proprio sportello di Bassano del Grappa, era sicuramente in grado di apprezzare l'oggetto della domanda e il petitum, così da svolgere le sue difese; analogamente deve dirsi per i capitoli di prova (per questi ultimi è stato anche assunto il teste indicato dall'Istituto a prova contraria); si tratta comunque di censure che, sul punto, risultano assorbite dal rigetto della domanda che dovrà pronunciarsi con riguardo alla prova della scienza (lo stesso dicasi, pertanto, della testimonianza del Baggio, per il quale è anche dubbio che la Banca avesse un qualche interesse alla denuncia di incapacità, prima, e di nullità, poi, atteso che

proprio per la sua qualità di fideiussore il Baggio avrebbe avuto interesse a convalidare le tesi della Banca).

IL CASO.it

Riguardo difatti la scientia deve evidenziarsi che gli elementi valutati dal Tribunale sono sostanzialmente quattro: l'andamento del conto, i bilanci della fallita consegnati ai suoi funzionari, il pagamento da parte del Banco di tratte appoggiate su altri Istituti e i numerosi procedimenti monitori e pignoramenti. Circa l'andamento del conto, si tratta di un aspetto ambivalente posto che una situazione di passivo, soprattutto di un conto non affidato, può anche significare che la Banca consente alla cliente di operare perché convinta delle sue capacità e la ritiene dunque meritevole di affidamento; i decreti ingiuntivi e i pignoramenti, in difetto di un regime di pubblicità, non possono di per se stessi ritenersi conosciuti; il pagamento di tratte appoggiate presso altre banche non è in alcun modo spiegato e che sia frutto di mancanza di liquidità presso dette banche (in realtà la sola Banca Popolare di Marostica) non risulta affatto provato; riguardo infine i due bilanci prodotti (docc. nn.29 e 30), relativi agli esercizi '93 e '94, le prove orali non hanno dimostrato che essi furono consegnati alla Banca; la teste Muttin parla solo di una "prassi", gli altri nulla sanno, lo stesso Baggio riferisce circostanze apprese dalla stessa fallita, mentre il solo Jussig, dipendente della appellante, ricorda di aver avuto dalla Muttin il bilancio del 1993 che, però, a differenza di quelli prodotti dalla curatela, riporta un sia pur modesto utile di esercizio (si tratta del doc. n. 14 della Banca, sul quale appare anche il timbro della ditta fallita).

Dunque la scientia non è provata (e l'onere naturalmente ricadeva sul curatore); la domanda, sul punto, va di conseguenza respinta

Riguardo invece la rimessa di lire 95.500.000, cioè l'utilizzo della somma ricevuta in mutuo per ridurre l'esposizione del conto (e la stessa appellante riconosce - pag.14 - che il credito si è trasformato, attraverso detta operazione, da chirografario in privilegiato), v'è da osservare che l'attribuzione al mutuante della facoltà di soddisfare il proprio credito conferisce all'intera operazione, costituita da negozi collegati, carattere anormale e, quindi, gli *atti di estinzione del debito* nei confronti del medesimo mutuante configurano mezzi anomali di pagamento che, in quanto tali, sono revocabili ai sensi dell'art.67, primo comma, l.f (Cass.17540\03); altro è la revocatoria della sola ipoteca senza la preliminare declaratoria di inopponibilità alla curatela dell'intero mutuo (revocatoria che difatti il primo giudice ha respinto).

Sul punto inoltre le deduzioni della banca riguardo la conoscenza dell'insolvenza sono infondate perché, attesa la natura dell'operazione, era l'accipiens a dover dare la prova della propria inscienza e cioè dimostrare l'assenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza ovvero di circostanze tali da indurre una persona di normale avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovava in una situazione di normale esercizio (Cass.119\98, 5917\02).

Appare invece fondata la censura riguardo la decorrenza degli interessi (e il patrocinio della curatela ha lealmente riconosciuto la fondatezza della doglianza); è noto difatti che la declaratoria di inefficacia ha natura costitutiva e pertanto gli accessori decorrono dalla domanda giudiziale (Cass. sez. unite 437\00)

Con la medesima sentenza definitiva il Tribunale ha poi respinto ogni altra domanda e in particolare la revoca della costituzione in pegno, in data 10\3\94, di un certificato di deposito Bav di lire 35.000.000; ha rilevato che si trattava, innanzitutto, di una costituzione in garanzia effettuata oltre l'anno dalla dichiarazione di fallimento e non era quindi riconducibile al n.4 del primo comma dell'art.67 l.f.; nel contempo ha escluso che fosse revocabile ai sensi del n.3 dello stesso comma in quanto non risultava allegato, e tanto meno provato, che la garanzia fosse stata costituita per debiti preesistenti non scaduti.

Sul punto l'appellante incidentale assume che, invece, i documenti dimessi (nn.17 e 18) comproverebbero che la costituzione del pegno non poteva che essere antecedente al maggio '94 (posto che il certificato ha durata di ventiquattro mesi e scadenza al maggio '96) e che ove si consideri tale data o quella del successivo 31\12\94 (che sarebbe quella di effettiva costituzione del pegno) si tratterebbe della costituzione di garanzia per debiti preesistenti non scaduti.

L'appello è infondato; va precisato che la stessa curatela, nel promuovere la revocatoria, ha dedotto che la costituzione è avvenuta il 10\3\94 e per garantire le esposizioni in essere; ora il documento n.17 avvalorata detta ipotesi (e cioè che la garanzia è stata costituita il 10\3\94) e dunque essendo anteriore all'anno dalla dichiarazione di fallimento, dichiarato con sentenza depositata il 6\7\95, la curatela avrebbe dovuto anche provare che la costituzione era avvenuta, contrariamente a quanto affermato, per debiti non scaduti (mentre proprio il pacifico andamento del conto non affidato e la conseguente facoltà della banca di esigere l'immediato pagamento

dimostrano che i crediti della banca, cui la curatela si riferisce, erano invece scaduti). La diversa data 31\12\94, che consentirebbe di rientrare nell'anno è priva però di qualsivoglia dimostrazione e non solo confugge con la stessa originaria impostazione ma non è affatto avvalorata dall'estratto prodotto sub 18 ove quella data non è in alcun modo riferibile alla costituzione ma piuttosto al saldo ad essa precedente.

L'appello incidentale va dunque respinto.

Le ragioni della decisione consigliano la compensazione per un terzo delle spese di entrambi i gradi e la condanna della Banca, stante la sua prevalente soccombenza, alla rifusione della restante parte. Va precisato, peraltro, che nella liquidazione delle spese del secondo grado, non si terrà conto della somma che la curatela indica a titolo di spese di registrazione della sentenza di primo grado; si tratta difatti di spese "successive", che conseguono a quelle liquidande del medesimo grado e che competono alla stessa curatela in conseguenza della condanna alla rifusione di controparte (naturalmente nella percentuale non compensata)


P.Q.M

la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1542\03 rg, respinge l'appello proposto da Intesa Gestione Crediti spa, quale procuratore di Banca Intesa spa, avverso la sentenza non definitiva in data 8\23\02 del Tribunale di Bassano del Grappa; respinge altresì l'appello incidentale proposto dalla curatela del fallimento M.B.M. di Muttin Franca avverso la sentenza definitiva 7-15\03 del medesimo Tribunale; in parziale accoglimento dell'appello principale della Intesa Gestione Crediti spa avverso tale ultima sentenza ed in parziale riforma della stessa, che nel resto

conferma, respinge la domanda di revoca delle rimesse effettuate dalla fallita, nell'anno precedente la declaratoria di fallimento, sul conto corrente intrattenuto con l'Istituto e determina la decorrenza degli interessi legali sulle somme revocate a far data dalla domanda; dichiara compensate per un terzo le spese di entrambi i gradi e condanna la Intesa Gestione Crediti Intesa spa alla rifusione, in favore della curatela, della restante parte liquidata, al netto della prima, in complessivi € 6.225,00, di cui € 825,00 per borsuali, € 1.200,00 per diritti ed € 4.200,00 per onorari, quanto al primo grado, e in complessivi euro 1.598,00 di cui € 18,00 per borsuali, € 650,00 per diritti ed € 930,00 per onorari, quanto al secondo, oltre spese generali ed accessori di legge.

Venezia, 15/6/06

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1

Dr. Marianna Andreatto

DEPOSITO IN CANCELLERIA

11 AGO. 2006

IL CANCELLIERE C1

(Dr. Marianna Andreatto)

invio di comunicazioni per  
notizie e p. m. Quisiani  
di ...  
oggi 11 AGO. 2006

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1

Dr. Marianna Andreatto

PER USO  
DELLA CANCELLERIA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

11 GEN. 2007